



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 172 del 26.10.2021

COPIA

Oggetto: Modifiche al "Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali" approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di ottobre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| SECCI MARIA PAOLA | SINDACO | P |
| ANNIS ILARIA | ASSESSORE | P |
| ARGIOLAS ROBERTA | ASSESSORE | P |
| BULLITA MASSIMILIANO | ASSESSORE | P |
| MELONI EMANUELE | ASSESSORE | P |
| RECCHIA ROBERTA | ASSESSORE | P |

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- il Comune di Sestu non contempla nella propria dotazione organica il profilo di uno o più professionisti abilitati all'esercizio della professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali e amministrativi;
- conseguentemente, laddove sorga l'esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, deve affidare a professionisti esterni, abilitati all'esercizio della professione forense, l'incarico di patrocinio legale;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012, con la quale è stato approvato un "Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali" (da ora in poi denominato Disciplinare) per la rappresentanza e tutela in giudizio dell'Ente il quale prevede, a sua volta, la costituzione di un elenco di professionisti, singoli o associati, cui poter conferire incarico secondo i criteri individuati nel disciplinare stesso;

Richiamate inoltre:

- la Determinazione dirigenziale numero 2068 del 20 novembre 2012, mediante la quale è stato approvato l'elenco di avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi legali;
- le Determinazioni numero 951 del 20 maggio 2014, 2165 del 21 novembre 2014, 761 del 15 maggio 2015, 90 del 1 febbraio 2016, 166 del 15 febbraio 2017 e 296 del 26 marzo 2019, attraverso cui il suddetto elenco è stato aggiornato sulla base delle richieste di cancellazioni, delle nuove domande e dell'aggiornamento dei *curricula* dei professionisti;

Rilevato che in base al Disciplinare:

- l'elenco al momento è unico, senza alcuna suddivisione in Sezioni giuridiche specifiche (civile, penale, amministrativo, ecc.) all'interno delle quali il singolo professionista, in base alla propria prevalente professionalità, possa essere più logicamente collocato e, dunque, più agevolmente individuabile per un incarico da conferire;
- il compenso per il professionista è predeterminato sulla base di un tetto massimo specifico per singola autorità giudiziaria e non in base al valore della lite;

Viste le Linee guida numero 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera numero 907 del 24 ottobre 2018, le quali dettano numerosi chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della disciplina del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti pubblici";

Considerato che l'articolo 17, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di appalti alle ipotesi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, di cui alla legge 9 febbraio 1982, numero 31, "Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee" e successive modificazioni;

Richiamato anche il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR)

nonché del Consiglio di Stato (fra le altre, Consiglio di Stato, sez. V., Sentenza n. 2730 del 11.05.2012) in virtù del quale si ritiene che il patrocinio legale, volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito della fattispecie del contratto d'opera intellettuale, prevista ex articolo 2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece dalla disciplina in materia di evidenze pubbliche, sul presupposto che lo stesso affidamento, per essere oggetto di appalto, debba contenere un elemento di specialità ulteriore, quanto a prestazione e modalità organizzativa;

Dato atto che le sopraccitate Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ferma restando la non sottoposizione dell'incarico di patrocinio in giudizio alle norme in materia di appalti, ai sensi dell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici, evidenziano d'altro canto come:

- l'affidamento dell'incarico in analisi, ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti, applicabile anche ai contratti esclusi, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- per l'affidamento dell'incarico si rende opportuna la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale; in tal modo, infatti, l'amministrazione potrà restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa;
- con riferimento al requisito dell'economicità dell'affidamento, le pubbliche amministrazioni dovranno valutare la congruità del compenso pattuito sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti, con gli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi o, ancora, con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, numero 55, <<Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247>>, come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2018, numero 37, nonché di una valutazione comparativa di due o più preventivi;
- l'affidamento diretto a un professionista di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici sarà possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre;
- l'amministrazione ha comunque l'obbligo di verificare in concreto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

Ritenuto che, in armonia con le predette Linee guida numeri 12 del 24 ottobre 2018, sia necessario apportare alcune modifiche al Disciplinare vigente al fine di renderlo maggiormente coerente con il sopraccitato dettato normativo;

Considerato che l'elenco di professionisti potrà essere utilizzato anche ai fini della individuazione del legale o dei legali per i quali l'oggetto dell'affidamento esuli dalla mera difesa e rappresentanza in giudizio, comportando pertanto prestazioni ovvero modalità organizzative ulteriori e più complesse, le quali rientrano negli appalti di servizi legali di cui all'allegato IX del Codice dei Contratti, cui si applicano le disposizioni del Codice;

Precisato che, per ciò che attiene il contenzioso di natura tributaria, sarà possibile l'inserimento in Elenco anche ai soggetti iscritti nella Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera B) D.lgs. Numero D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Codice del Processo Tributario);

Vista la bozza del nuovo Disciplinare, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'Ufficio Contenzioso nel rispetto dei citati principi amministrativi, valutati gli aspetti pratico organizzativi connessi all'espletamento degli incarichi legali;

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 2000;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. Di apportare modifiche al "Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali" approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012, in armonia con le Linee guida numero 12 "Affidamento dei servizi legali" emesse dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera numero 907 del 24 ottobre 2018;
2. Di approvare la nuova bozza di "Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali" allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'Ufficio Contenzioso nel rispetto dei principi amministrativi contenuti nelle citate Linee Guida dell'ANAC, valutati gli aspetti pratico organizzativi connessi alle procedure per l'affidamento di un incarico legale;
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Contenzioso a porre in essere tutti gli atti conseguenti l'adozione della presente deliberazione;
4. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4), del citato D. Lgs n° 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 25/10/2021

IL RESPONSABILE
F.TO MARCO MARCELLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **28/10/2021** al **12/11/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28/10/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 12/11/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.10.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE